

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta SILCOMPA Spa - Correggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4737 del 21/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.7860/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SILCOMPA Spa" - Correggio.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SILCOMPA Spa"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Correggio – Via Fosdondo n.71** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di agrochimica industriale, acquisita agli atti con prot. n.**PGRE1573** del **16/02/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto l'Atto del Comune di Correggio prot.n. 13676/2016 del 20/07/2016, acquisito agli atti con prot. PGRE/7991 del 21/07/2016, in merito allo scarico dei reflui domestici in corpo idrico superficiale.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SILCOMPA Spa"** ubicato nel comune di **Correggio – Via Fosdondo n.71**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente Autorizzazione sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n.6289/420/2012 del 04/02/2013;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SILCOMPA Spa"** è autorizzata a svolgere l'attività agrochimica industriale nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via Fosdondo n.71** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	CALDAIA A GAS METANO PER PRODUZIONE VAPORE DA 1.568 KW	8000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E3	CALDAIA A GAS METANO PER PRODUZIONE VAPORE ED ENERGIA DA 12.350 KW	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E4÷E12	TORRINO RICAMBIO ARIA AMBIENTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E13	CAPPA ANALISI ALCOOL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E13A	CAPPA ANALISI ALCOOL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E14	CAPPA DOSAGGIO BITREX	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E15-E16	DEGASAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E17÷E98	SFIATI EMERGENZA SERBATOI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E99÷E141	SFIATI EMERGENZA SERBATOI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E142	DEGASAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. 152/06.					
E143	VALVOLA DI SICUREZZA LINEA VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E144	VALVOLA DI SFIORO LINEA VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E145	VALVOLA DI SICUREZZA CALDAIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E146	SFIATO EMERGENZA SERBATOIO DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E/O PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) L'impianto deve essere dotato di rilevatore della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione;
- 3) Relativamente all'emissione E3 la Ditta è tenuta a presentare alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente, entro la data del 30 luglio di ogni anno, una relazione sulla qualità e quantità delle emissioni prodotte nell'arco dell'anno.
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE1573 del 16/02/2016;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico oggetto del presente allegato riguarda le acque di lavaggio delle cisterne di trasporto di alcol etilico commerciale. Tali acque sono classificate come acque reflue industriali.

Le acque di scarico che si generano dall'attività dello stabilimento sono composte da:

1. Acque reflue derivanti dal lavaggio dei mezzi;
2. Acque reflue provenienti dall'impianto di disidratazione;
3. Acque reflue provenienti dall'impianto di rettifica;
4. Acque reflue derivanti dalla centrale termica.

Il lavaggio dei mezzi viene effettuato in apposita tettoia di lavaggio e le acque reflue generate confluiscono nelle rete nera aziendale. Queste, insieme alle acque dell'impianto di disidratazione, alle acque reflue derivanti dagli impianti di rettifica e alle acque derivanti dalla centrale termica vengono convogliate ad un impianto di depurazione chimico-biologico costituito dalle seguenti sezioni:

- Sollevamento con N. 2 pompe da 0,75 kW;
- Grigliatura automatica; fine massima spaziatura 0,75 mm;
- Vasca di equalizzazione con stazione di sollevamento per la regolazione costante della portata;
- Vasche di fanghi attivi con tecnologia Kaldnes con due stadi di areazione;
- Sedimentatore lamellare;
- Ispessitore fanghi;
- Filtrazione a sabbia;
- Filtrazione a carbone attivo;

Le acque meteoriche ricadenti nei bacini di contenimento dei serbatoi sono raccolte da caditoie installate all'interno degli stessi bacini. Ciascun bacino di contenimento ha un sistema di chiusura tale da consentire il collegamento alla rete interna delle acque meteoriche solo dopo che l'operatore abbia verificato la presenza di sole acque piovane. Nel caso in cui si verifichi la presenza di inquinanti nel bacino di contenimento, questi verranno aspirati e smaltiti come rifiuti. Tali acque meteoriche sono poi convogliate ad una vasca per il trattamento delle prime piogge di capacità complessiva pari a 35 mc. Dopo trattamento le acque di prima pioggia confluiscono alla fognatura nera preesistente dello stabilimento e scaricate nella rete fognaria comunale.

Le acque di seconda pioggia sono inviate ad un pozzetto di ispezione e allo scarico successivo in acque superficiali.

Le acque meteoriche ricadenti nelle aree pavimentate per il transito dei mezzi e degli operai sono raccolte in caditoie e collegate alla rete delle acque bianche.

La richiesta di incrementare la quantità di volumi d'acqua scaricata passando dagli attuali 2.000 m³ agli stimati 6.000 m³ totali annui a seguito dell'installazione di un nuovo impianto di raffreddamento, non può essere accolta in quanto tale incremento non è compatibile con la capacità residua dell'impianto finale di depurazione, come risulta dal parere di IRETI prot. RT004926-P del 29/03/2016.

Preso atto pertanto che il carico organico scaricato non può essere aumentato, la ditta valuti la possibilità di predisporre modifiche impiantistiche al fine di ridurre tale carico e conseguentemente avere la possibilità (previa autorizzazione) di aumentare i quantitativi scaricati.

Confluiscono in pubblica fognatura anche i reflui domestici provenienti dall'insediamento.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2.000 m³**.
2. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	2000
BOD ₅	3000
COD	4000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. **Le acque di risulta a valle del trattamento chimico-biologico, dovranno essere accumulate in idonea vasca, di capacità non inferiore a 25 mc, per poter essere successivamente scaricate con portata costante sulle 24 ore.**
4. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di

- evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
13. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
 14. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta allegata, emerge che l'attività svolta dalla stessa rispetta i limiti definiti dalla zonizzazione acustica del territorio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.